

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 25 del 29-09-20

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 09:30, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FENU ANDREA	P	ARDU MICHELE	A
LAI ALEX	A	PINNA SARA	A
OLLA VENERANDA	A	SERRA SISINNIO	A
PISTIS ROBERTO	P	MADEDDU NICOLA	P
SILENU KATIA	A	ANNIS ANTONIO	P
CADDEU GIUSEPPE	A	SIMBULA GIORGIO	A
SILENU MARIA LAURA	P		

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 8.

Assume la presidenza il SIG. FENU ANDREA in qualità di Sindaco, partecipa il Segretario Comunale SOGOS GIORGIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra la proposta il Sindaco Sig. FENU ANDREA

PREMESSO che:

-con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30.12.2019 erano già state approvate per l'anno 2020, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) confermando quelle deliberate per l'anno 2019 con atto consiliare n. 43 del 28/12/2019;

-Con la medesima delibera si dava atto che nel caso la legge finanziaria dello Stato per l'esercizio 2020, in quel momento all'esame del Parlamento, contenesse dei nuovi obblighi di legge in materia di Imu, la medesima deliberazione doveva essere riportata in discussione in consiglio Comunale per gli aggiornamenti dovuti.

-l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Vista la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.12.2019 con la quale si approvavano le seguenti aliquote per l'anno 2020:

- 1) aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 7,6 per mille per i fabbricati di categoria D;
- 3) aliquota 7,6 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
- 4) aliquota 7,6 per mille per le aree fabbricabili;
- 5) aliquota 6 per mille per i terreni agricoli;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del

1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo

all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari a quanto già iscritto nel bilancio di previsione approvato per gli esercizi 2020-2022 pari ad euro 41.000,00 al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 20.442,03.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Finanziario sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, può essere soddisfatto con il mantenimento sostanziale delle aliquote già applicate per l'esercizio 2019 e sulle quali il consiglio comunale si era già espresso anche per l'esercizio 2020 con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 30.12.2019, attraverso quindi l'applicazione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille; (come da precedente deliberazione comunale IMU per l'anno 2020);
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota: ESENTI (come da precedente deliberazione comunale IMU per l'anno 2020);
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille (tassazione minima)
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 7,6 per mille; GETTITO riservato allo Stato (come da precedente deliberazione comunale IMU per l'anno 2020);

- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 7,6 per mille (come da precedente deliberazione comunale IMU per l'anno 2020);
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 6 per mille (come da precedente deliberazione comunale IMU per l'anno 2020);
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 7,6 per mille. (come da precedente deliberazione comunale IMU per l'anno 2020);

Considerato:

- che questo Comune fino all'esercizio 2019 si è avvalso della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento...."*,

- che tale scelta era da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte crisi economica, la tassazione locale;

- che l'azzeramento dell'aliquota TASI non avrebbe comportato uno squilibrio per il bilancio comunale;

- Che è intenzione dell'amministrazione comunale continuare su questa linea e che pertanto non intende aumentare ulteriormente l'aliquota IMU, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con delibera del Consiglio Comunale n.24 del 29/09/2020;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Il Presidente quindi pone in votazione, in forma palese, per alzata di mano, con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la su estesa **proposta di deliberazione**, che ottiene il seguente esito di voto:

Presenti = 5

Voti favorevoli = 5

Astenuti = 0

Contrari = 0

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

DELIBERA

Di Prendere Atto della premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille; (come da precedente deliberazione comunale IMU per l'anno 2020);
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota :ESENTI (come da precedente deliberazione comunale IMU per l'anno 2020);
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille (Aliquota minima);
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 7,6 per mille; GETTITO riservato allo Stato (come da precedente deliberazione comunale IMU per l'anno 2020);
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 7,6 per mille (come da precedente deliberazione comunale IMU per l'anno 2020);
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 6 per mille (come da precedente deliberazione comunale IMU per l'anno 2020);
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 7,6 per mille. (come da precedente deliberazione comunale IMU per l'anno 2020);

B) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Con separata votazione che ottiene il seguente esito di voto:

Presenti = 5

Voti favorevoli = 5

Astenuti = 0
Voti contrari = 0

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA` TECNICA**

Data: 23-09-2020

Il Responsabile del servizio
Ardu Mario

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 23-09-2020

Il Responsabile del servizio
Ardu Mario

DI QUANTO SOPRA si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
FENU ANDREA

II SEGRETARIO COMUNALE
SOGOS GIORGIO

SI CERTIFICA che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs 18.08.2000 n.267 e pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell'art.124 del medesimo T.U..

Segariu,

Il Segretario Comunale
SOGOS GIORGIO

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali Dlgs 18.08.2000 n.267)
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (dell'art. 134, c.3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali Dlgs 18.08.2000 n.267)

Segariu,

Il Segretario Comunale
SOGOS GIORGIO
